

SENATO - Legislatura 16° - Disegno di legge N. 1167,

risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati il 5 agosto 2008, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1441

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (TREMONTI)
dal **Ministro dello sviluppo economico** (SCAJOLA)
dal **Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione** (BRUNETTA)
dal **Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali** (SACCONI)
dal **Ministro per la semplificazione normativa** (CALDEROLI)
e dal **Ministro della giustizia** (ALFANO)

(V. Stampato Camera n. **1441-quater**)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 ottobre 2008

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 ottobre 2008

Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

Di seguito gli articoli che riguardano anche il CNVVF

Art. 7.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione)

1. A decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogati i commi 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e 644 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e i commi 90, 92, 94, 95, 96 e 97 dell'[articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di cui all'[articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215](#), e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, sono in ogni caso fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso, per le quali si sia proceduto all'espletamento delle relative prove selettive alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali procedure di stabilizzazione devono in ogni caso concludersi entro il 30 giugno 2009.

Omissis

3. Nel triennio 2009-2011, le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'[articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in servizio alla data del 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007, e per il personale non dirigenziale in servizio alla data del 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

4. Nel triennio 2009-2011, le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'[articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 3 del presente articolo nonché dal personale che ha prestato attività lavorativa presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

Omissis

Art. 14.

(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

Art. 20.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. All'[articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico *status* e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

b) il comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).